



COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

**“DETERMINAZIONE SCAGLIONI E ALIQUOTE ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF ANNO 2025”**

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

(Verbale n.5 del 13.03.2025)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella

Comune di Faloppio
Provincia di Como
Verbale n.5 del 13.03.2025

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025"

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025";

L'anno 2025 giorno 13 del mese di marzo alle ore 15,50 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

RICEVUTO in data 10.03.2025, tramite email, nota del 10.03.2025, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025*" e successivamente in data 11.03.2025 documentazione integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 23.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall'Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

VISTO DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 08.03.2024, "Variazione Urgente al Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 04.12.2023, avente ad oggetto: schema di convenzione tra i comuni di Faloppio, Binago, Beregazzo con Figliaro, Rodero e Valmorea per lo svolgimento delle funzioni del servizio di segretario Comunale";

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato *aliquote IMU - anno 2025*";

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 26.05.4 del 27.02.2025, approvazione modifica al regolamento dell'addizionali per il reddito delle persone fisiche –(IRPEF);

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025*”;

PREMESSO:

- Che con D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche poi ripristinata, a far data dal 2011, dalla cosiddetta “Legge sul federalismo (D.Lgs 23/2011);
- Che l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, prevede che “...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività...”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.05.2022 che ha determinato le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 in misura differenziata secondo i quattro scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e precisamente nella misura pari a:

- 0,20 per cento fino a 15.000,00 Euro
- 0,30 per cento da 15.001,00 fino a 28.000,00 Euro
- 0,40 per cento da 28.001,00 fino a 50.000,00 Euro
- 0,45 per cento oltre 50.000,00 Euro
- Fascia di esenzione € 10.000,00 Euro

DATO ATTO che aliquote e scaglioni sono stati confermati anche per gli anni successivi;

PRESO ATTO:

- Che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023 ha determinato a partire dall'anno 2024 n. 3 scaglioni per l'IRPEF nazionale e più precisamente: fino a 28.000,00 Euro - da 28.001,00 a 50.000,00 Euro - oltre 50.000,00 Euro;
- Che il succitato D.Lgs. prevede che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF applicabili per l'anno d'imposta 2024 è differito al 15.04.2024 e che nell'ipotesi in cui gli Enti Locali non approvino, entro il suddetto termine, alcuna delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza;
- Che l'art. 1, comma 750, della Legge n. 207 del 30.12.2024 dispone che “al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
- Che si rende pertanto indispensabile, per l'anno 2025, adeguare gli scaglioni e le rispettive aliquote

dell'addizionale comunale all'IRPEF a quanto previsto dal D.Lgs n. 216/2023;

VISTO l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 precisa "(...) *Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...*".

DATO ATTO CHE la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), e precisamente ai commi 142, 143 e 144 dell'art. 1, ha modificato il quadro normativo che regola l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, tra l'altro, che:

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'acconto è stabilito in misura pari al 30% dell'addizionale
- il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. 31/05/2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05/06/2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

VISTE le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF - Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come

disciplinate dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 23 del 2011 e dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175 del 2014, per quanto concerne l'efficacia e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento e contestuale compilazione dei dati (aliquote e soglia di esenzione) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

VISTO l'art. 53 della Costituzione per cui tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

DATO ATTO che con D.Lgs. n. 30 dicembre 2023, n. 216 recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” pubblicato in G.Uff. Serie Generale n.303 del 30-12-2023, in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 numero 111, il Legislatore ha ridotto gli scaglioni Irpef a tre (da quattro) con l'accorpamento dei primi 2 scaglioni;

VISTE le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF-Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come disciplinate dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 23 del 2011 e dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175 del 2014, per quanto concerne l'efficacia e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento e contestuale compilazione dei dati (aliquote e soglia di esenzione) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

VISTI i commi 750-752 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 che testualmente prevedono:

“750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. “

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI, ALTRESI':

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

PRESO ATTO che il Comune intende stabilire per l'anno 2025, con decorrenza dal 01.01.2025, le seguenti aliquote per scaglioni relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come riportato nel prospetto:

scaglione da 0 a 28.000,00 Euro	35
scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 Euro	45
scaglione oltre i 50.000,00 Euro	55

DI PRENDERE ATTO che l'art. 2, comma 7, del vigente regolamento comunale testualmente recita “*viene istituita una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00*”;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità di cui alla nota del Ministero Economia e Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento comunale sull'applicazione dell'addizionale IRPEF;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Comune di Faloppio ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

DATO ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;

VISTO la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024;

RICHIAMATI

- la proposta deliberazione di Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 23.05.2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2024;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;
- il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;
- il D.L.n.174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- regolamento dell'addizionale comunale per il reddito delle persone fisiche (Irpef);
- la legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n.207;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.118/2011;
- il decreto legislativo 18 agosto 2002, n.267;
- i commi 750-752 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: **“Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025”**

Il Revisore invita l'Ente ad allineare le entrate rivenienti dall'addizionale IRPEF a quelle accertate nel Bilancio di Previsione 2025-2027;

Il Revisore raccomanda l'Ente di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.

Il Revisore raccomanda che la delibera, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, venga pubblicata entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce sul sito internet www.finanze.gov.it. affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire.

Il Revisore, altresì, invita l'ente alla pubblicazione della documentazione relativa all'approvazione della determinazione *scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025* sul sito internet del Comune di Faloppio Amministrazione Trasparente.

Faloppio/Melzo, 13.03.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella